

ALLEGATO 2

CONVENZIONE PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ACQUA "CASA DELL'ACQUA" (Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 10/02/2014)

* * *

L'anno duemilaQUATTORDICI, addì (.....) del mese di, in Serracapriola, presso la Sede Municipale, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 18. del 10/02/2014

TRA

il **Comune di Serracapriola** con sede in Corso Garibaldi n.21 C.F./P.IVA 00393270715, qui rappresentato dal, nato a il, nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune che in forza del Decreto Sindacale - n. del agisce in nome e per conto del Comune di Serracapriola, (da qui innanzi denominato "Comune");

E

la Ditta con sede legale in, Via C.F./P.IVA, qui rappresentata dal Sig. nato a il legale rappresentante, nel cui nome ed interesse agisce, (da qui innanzi denominata "Concessionario");

PREMESSO CHE

- con delibera Giunta Comunale n. 18 del 10/02/2014 ad oggetto "INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ACQUA MICROFILTRATA, REFRIGERATA, NATURALE E GASATA (CASA DELL'ACQUA) SUL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E DIRETTIVE AL RESPONSABILE SETTORE TECNICO veniva approvato lo schema di convenzione per l'installazione e la gestione di un distributore automatico di acqua potabile;
- in data 14/03/2014 è stato pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito del Comune l'avviso pubblico per la concessione di una struttura pubblica per l'installazione e la gestione di un distributore automatico di acqua microfiltrata, refrigerata, naturale e gasata individuata all'inizio del marciapiede di Corso Garibaldi lato Occidentale in prossimità della fontana pubblica denominata "Capriolo" e in sostituzione dell'attuale "Chiosco";
- con determina dirigenziale n. del è stata assegnata alla ditta la concessione di una struttura pubblica esistente per la collocazione e la gestione di un distributore automatico per la vendita direttamente al consumatore finale di acqua microfiltrata, refrigerata, naturale e gasata nel Comune di Serracapriola sull'area individuata dal Comune;
- l'iniziativa risulta di interesse collettivo e si sviluppa con l'intento di potenziare e valorizzare l'utilizzo dell'acqua di rete, in modo da ridurre il consumo dell'acqua minerale in bottiglie di plastica e vetro, abbassando di conseguenza gli impatti ambientali legati al quantitativo di bottiglie in plastica da smaltire, al trasporto e movimentazione di queste ultime;

- fornire acqua potabile ad un costo molto competitivo consentirebbe un notevole risparmio alle famiglie, considerando soprattutto la difficile congiuntura economica attuale;
- il luogo di installazione del distributore dell'acqua deve essere facilmente raggiungibile dai cittadini e munito di parcheggio auto nelle immediate vicinanze;
- con il presente atto le Parti intendono regolamentare l'installazione e la gestione della "Casa dell'Acqua";

**CIO' PREMESSO, DA CONSIDERARSI PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE
ATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

ART. 1

L'occupazione è limitata ad una superficie massima di mq. 10,00 ed è assoggetta al pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'area effettivamente occupata dalla struttura esistente.

L'area è ubicata all'inizio del marciapiede di Corso Garibaldi lato Occidentale in prossimità della fontana pubblica denominata "Capriolo" utilizzando la struttura esistente "Chiosco" il tutto come meglio evidenziato nell'allegata planimetria.

ART. 2

Il Comune autorizza la Ditta _____ ad installare e a gestire sulla struttura esistente (Chiosco) di proprietà del Comune un distributore automatico di acqua microfiltrata, refrigerata, naturale e gassata.

La struttura esistente dovrà essere adeguata secondo le seguenti caratteristiche minime:

- la distribuzione dell'acqua dovrà essere garantita 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana;
- possedere almeno due erogatori distinti e autonomi, che permettono per ognuno l'erogazione di acqua potabile naturale e gassata refrigerata;
- la qualità dell'acqua erogata dovrà essere garantita non solo da filtri ma da un sistema di sterilizzazione a raggi ultravioletti che ne garantiranno la sanificazione completa;
- i cittadini potranno prelevare l'acqua sia introducendo denaro contante (monete o banconote) sia utilizzando comodamente delle schede ricaricabili fornite dalla Ditta. Le schede dovranno essere in modalità prepagata con carico del credito presso la Casa dell'Acqua stessa;
- per motivi di sicurezza, la struttura dovrà essere provvista di un sistema di allarme e di un impianto di videosorveglianza, sia interno che esterno alla stessa;
- tutti gli impianti dovranno essere debitamente certificati.

ART. 3

Il Concessionario dovrà altresì attivarsi affinché la struttura esistente sia raggiunta dai necessari servizi, quali: il contatore di energia elettrica, il contatore acqua, lo scarico collegato alle acque scure con relativo sifone e intestate allo stesso concessionario.

Il Concessionario versa all'Ente un contributo per attività istituzionali nella misura di €/annui.

Il Concessionario si impegna ad apportare ai servizi ed alle modalità di gestione di cui alla presente convenzione i seguenti elementi migliorativi di cui alla propria offerta :

1.;
2.;
3.;
4.;

ART. 4

Gli oneri per la manutenzione della struttura esistente e la gestione del distributore, nonché il costo dell'energia elettrica e dell'acqua saranno interamente a carico del Concessionario, così come gli oneri relativi alla video sorveglianza, ai sistemi di allarme, manutenzione e pulizia della struttura. Sarà cura del concessionario realizzare tutti gli allacciamenti nel pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza vigenti e curarne la manutenzione ed il corretto funzionamento affinché sia precluso qualsiasi danno al territorio comunale e garantita la sicurezza a persone o cose. E' a carico del Comune il mantenimento dello spazio circostante la struttura (pulizia e quant'altro necessario al decoro pubblico).

E' a carico del Concessionario, al termine della durata della concessione, qualora non rinnovata, lo smantellamento del distributore (apparecchiature).

ART. 5

Il soggetto gestore (Concessionario), è il responsabile della propria acqua potabile distribuita e si impegna a garantirne il controllo secondo le normative vigenti. Il gestore si impegna ad effettuare almeno ogni sei mesi, analisi chimico-fisiche e microbiologiche dell'acqua erogata tramite soggetti abilitati secondo il Regolamento Regionale per la Disciplina per il Rilascio del giudizio di Idoneità per la sorveglianza e il controllo dell'acqua destinata al consumo umano, in vigore per la Regione Puglia. I risultati delle analisi devono essere trasmesse tempestivamente all'Ente concedente Comune di Serracapriola.

ART. 6

La concessione della struttura di cui trattasi ha durata di anni cinque, decorrenti dalla data di avvio in esercizio del distributore. Prima della sua naturale scadenza, le Parti potranno concordare le nuove condizioni contrattuali per addivenire ad un eventuale rinnovo.

ART. 7

Il concessionario si impegna a vendere l'acqua sia naturale sia gassata al prezzo massimo di € 0,05 al litro e a mantenere invariato questo prezzo per 24 mesi dalla data di inizio dell'erogazione del servizio, fatta salva la diversa e maggiore durata espressa dalla ditta in sede di valutazione dei punteggi pari a mesi

Trascorso tale periodo, il Concessionario, previa istanza al Comune, in funzione di comprovati incrementi dei costi di gestione relativi all'acqua, energia elettrica e CO₂, potrà richiedere l'aggiornamento del prezzo al litro. Il Comune a seguito di apposita istruttoria, valuterà l'istanza e nel caso autorizzerà il Concessionario all'aumento del prezzo. L'incasso dei proventi derivanti dalla vendita di acqua saranno di pertinenza del Concessionario.

ART. 8

Il Comune si impegna, per tutta la durata del contratto, a non installare sul proprio territorio strutture analoghe menzionate nella presente convenzione proposte da altri soggetti diversi dal Concessionario.

ART. 9

Al termine della concessione il Concessionario dovrà eseguire, a suo totale carico e senza diritto a rimborso spesa alcuna, i lavori occorrenti per il ripristino della struttura esistente e per il ripristino dello stato dei luoghi anteriori alla concessione stessa ad esclusione dei lavori eseguiti dal Comune. A garanzia di quanto sopra il Concessionario deposita apposita fidejussione per l'importo di euro 10.000,00. Detta fidejussione, bancaria o assicurativa o garanzia rilasciata da intermediari finanziari, nella quale deve espressamente risultare:

1. che l'istituto emittente rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. che la garanzia avrà validità pari alla durata della concessione;
3. che la garanzia sarà operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 75, comma 4, del DLgs n. 163/2006

ART. 10

La concessione resta a tutto rischio e pericolo del Concessionario ed il Comune non sarà mai, né verso lui né verso altri, in alcun modo responsabile per danni in dipendenza o per effetto totale o parziale dell'opera eseguita. Il Concessionario solleva il Comune per qualsiasi danno, molestie e spese che potessero conseguire direttamente o indirettamente, per effetto totale o parziale della concessione, a garanzia si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa.

ART. 11

Il Concessionario potrà cedere a terzi la gestione e/o manutenzione, in tutto o in parte, la struttura oggetto della presente convenzione, previa comunicazione scritta al Comune e ferme restando anche in capo al nuovo Concessionario le verifiche di rito sui requisiti normativamente previsti per la stipula di contratti con la pubblica amministrazione.

ART. 12

Il Concessionario ha l'obbligo e la responsabilità di curare la manutenzione e la buona tenuta estetica della struttura. Tutti gli oneri e le spese per la manutenzione suddetta sono a carico del Concessionario.

ART. 13

Il Concessionario, si impegna ad informare l'intera cittadinanza della presenza del distributore, con comunicati stampa, volantini ed opuscoli o qualsiasi altra forma pubblicitaria.

ART. 14

Il Concessionario è autorizzato ad esporre, per tutta la durata, eventuali impianti pubblicitari, senza oneri (nessuno escluso) per il Comune. Gli impianti dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia e andranno collocati sul distributore tali da garantire la sicurezza e l'incolumità degli utilizzatori. Gli obblighi di denuncia e pagamento dell'imposta di pubblicità, se e in quanto dovuta rimane a totale carico del Concessionario .

ART. 15

Il Concessionario si obbliga a munirsi delle abilitazioni necessarie al regolare espletamento dell'attività commerciale, nonché di osservare tutte le disposizioni di legge regolanti la materia.

ART. 16

La presente convenzione decade, con conseguente estinzione del diritto di occupazione, qualora:

- siano realizzate opere difformi da quelle presentate a corredo della domanda;
- la struttura non sia mantenuta in perfetto stato di pulizia e manutenzione;
- sia accertata, da parte dell'ASL o da altri organi o enti di controllo, gravi violazioni (escluse cause ordinarie) alle norme di igiene dell'alimentazione;

La decadenza è dichiarata, previa diffida, con provvedimento del Responsabile del Servizio.

ART. 17

Per tutto quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, si fa esplicito richiamo alle norme vigenti in materia.

ART. 18

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione compresa la tassa di registrazione in caso d'uso, faranno carico al concessionario, senza diritto di rivalsa.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL COMUNE

IL CONCESSIONARIO
